



SERVIZIMPRESA s.r.l.

ALIQUOTE 2018 GESTIONE SEPARATA INPS

Come di consueto, con la recente Circolare 31.1.2018, n. 18 l'INPS ha comunicato le aliquote contributive nonché il minimale e massimale applicabili per il 2018 da parte dei soggetti iscritti alla Gestione separata.

SOGGETTI OBBLIGATI

Come noto, sono tenuti all'iscrizione alla **Gestione separata INPS** e al conseguente obbligo contributivo i seguenti soggetti.

Collaboratori coordinati e continuativi

Si rammenta che il D.Lgs. n. 81/2015 ha disposto dal 25.6.2015 l'**abrogazione del c.d. "lavoro a progetto"**.

Venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali

L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste **soltanto** a decorrere dal momento in cui i compensi percepiti nell'anno (1.1 – 31.12), in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di rapporti, **superano il limite di € 5.000** (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta).

Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro

L'obbligo riguarda i contratti ancora in essere dopo il citato D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando che non sono soggetti all'obbligo contributivo gli associati in partecipazione:

- che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (c.d. apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale;
- che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale;
- imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d'impresa.

Soci – amministratori di srl commerciale

L'obbligo sussiste se il socio contestualmente:

- **partecipa al lavoro aziendale** con carattere di **abitualità e prevalenza**;
- ricopre la **carica di amministratore** percependo per essa uno **specifico compenso**.

Pertanto, è **necessaria l'iscrizione e la contribuzione**:

- alla **Gestione IVS** per il lavoro prestato in qualità di **socio**;
- alla **Gestione separata INPS** per il compenso percepito in qualità di **amministratore**.

In merito a tale "doppia iscrizione", la cui legittimità è stata confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2012, n. 15, si rammenta che la Corte d'Appello di Milano nelle sentenze 5 / 6.10.2015, nn. 766 e 677 ha concluso che incombe sull'INPS l'onere di provare il "doppio ruolo" del socio.

Lavoratori autonomi titolari di partita IVA

L'obbligo riguarda i soggetti:

- **sprovvisi di una Cassa previdenziale** di appartenenza;
- **non iscritti / che non versano il contributo soggettivo** alla Cassa previdenziale di appartenenza.

SERVIZIMPRESA S.r.l.

Sede legale e Direzione di Chieri - Via Vittorio Emanuele II, 33 - 10023 Chieri (TO) - Tel + 39 011 9421694
Direzione di Rivoli - Corso Susa, 242 - 10098 Rivoli (TO) - Tel + 39 011 9535223

www.servizimpresa.it - info@servizimpresa.it - servizimpresa@pec.it

Cap.Soc. € 100.000,00 i.v. - C.F. / P.IVA / Iscr. Reg. Imprese 07646510011 • R.E.A. 908868



SERVIZIMPRESA s.r.l.

LAVORATORI AUTONOMI PROVVISI DI CASSA PREVIDENZIALE

In capo ai soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza gli obblighi contributivi alla Gestione separata INPS sono individuati dall'art. 18, commi 11 e 12, DL n. 98/2011. In particolare:

- al comma 11, come ribadito dall'INPS nella Circolare 22.7.2011, n. 99, è previsto che i **soggetti già pensionati** sono tenuti a versare il **contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza**, qualora continuino a svolgere l'attività professionale il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo.

Tali soggetti sono **esclusi dall'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS**;

- al comma 12 è fornita un'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, in base alla quale **sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata INPS** i soggetti che:
 - svolgono un'attività di lavoro autonomo il cui esercizio **non è subordinato** all'iscrizione ad un Albo professionale;
 - pur svolgendo un'attività il cui esercizio è **subordinato** all'iscrizione ad un Albo professionale, **non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo** alla propria Cassa (per disposizione statutaria o per scelta).

L'eventuale **versamento del solo contributo integrativo o di solidarietà**, ossia non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, **non comporta l'esclusione dal versamento alla Gestione separata INPS**.

Va tuttavia evidenziato che, come precisato dall'INPS nel Messaggio 12.1.2012, n. 709, qualora lo statuto della Cassa di previdenza preveda l'iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione del soggetto non è sufficiente a determinare l'obbligo contributivo alla Gestione separata.

Il soggetto interessato, infatti, può esplicitare anche "ora per allora" la scelta, chiedendo alla relativa Cassa di poter versare la contribuzione omessa.

ALIQUOTE E MASSIMALE / MINIMALE PER IL 2018

L'evoluzione normativa che ha interessato le aliquote contributive della Gestione separata INPS, può essere così sintetizzata:

- l'art. 1, comma 79, Legge n. 247/2007 ha fissato la misura applicabile a decorrere dal 2008;
- l'art. 22, comma 1, Legge n. 183/2011 ha previsto l'incremento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva, con effetto dal 2012;
- l'art. 2, comma 57, Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro), modificando il citato comma 79, è intervenuto sulla misura delle aliquote contributive prevedendo che:
 - **"Con riferimento agli iscritti alla gestione separata ... che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica ... è stabilita in misura pari al ... al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018.**

Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica ... [è stabilita] in misura pari ... al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016".

Per i **soggetti privi di altra copertura previdenziale**, in base all'art. 59, comma 16, Legge n. 449/97, l'aliquota è **incrementata dello 0,72%** per il finanziamento degli oneri connessi con la tutela della maternità, assegni familiari, malattia, ecc.;

- l'art. 1, comma 491, Legge n. 147/2013, intervenendo sul secondo periodo del citato comma 79, ha fissato le aliquote applicabili per il 2014 e 2015 con riferimento ai "rimanenti iscritti" alla Gestione separata, ossia ai pensionati nonché a coloro che risultano iscritti presso altre forme di previdenza obbligatoria nella misura del 22% per il 2014 e del 23,5% per il 2015;



SERVIZIMPRESA s.r.l.

- l'art. 1, comma 744 della citata Legge n. 147/2013 ha previsto per il 2014 la differenziazione dell'aliquota applicabile ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie, fissandola al 27% per i titolari di partita IVA e al 28% per i non titolari di partita IVA;
- l'art. 10-bis, DL n. 192/2014, Decreto "Milleproroghe", ha confermato anche per il 2015 la differenziazione dell'aliquota, relativamente ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita IVA, mantenendo bloccata l'aliquota del 27,72% per i primi e confermando l'aumento al 30,72% per i secondi;
- l'art. 1, comma 203, Legge n. 208/2015 ha confermato anche per il 2016 il "blocco" dell'aliquota applicabile ai **titolari di partita IVA non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati**, che è rimasta fissata al 27,72%;
- l'art. 1, comma 165, Legge n. 232/2016 ha previsto, a decorrere **dal 2017**, la **riduzione al 25%** dell'aliquota applicabile;
- l'art. 7, Legge n. 81/2017, c.d "Jobs Act autonomi" ha introdotto, dall'1.7.2017, un'**aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51% per alcuni** degli iscritti alla gestione separata INPS, **privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.**

Di conseguenza, come evidenziato dall'INPS nella Circolare n. 18 in esame, e considerate le indicazioni fornite dall'Istituto nella Circolare 28.7.2017, n. 122, le **aliquote applicabili** possono essere così schematizzate.

Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS		Aliquota 2017		Aliquota 2018
<ul style="list-style-type: none"> • Pensionato • Iscritto ad altra gestione obbligatoria 		24%		24%
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	Titolare di partita IVA	25,72%		25,72%
	Non titolare di partita IVA per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: <ul style="list-style-type: none"> • partecipante a collegi e commissioni (cod. 03) • amministratore di Enti locali ex DM 25.5.2001 (cod. 04) • venditore porta a porta (cod. 07) • rapporto occasionale autonomo ex art. 44, Legge n. 326/2003 (cod. 09) • associato in partecipazione - dal 2004 al 2015 (cod. 13) • formazione specialistica (cod. 14) Nella Circolare 4.2.2014, n. 18 l'INPS ha specificato che devono applicare tale aliquota tutti gli iscritti alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l'obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (co.co.co., venditore porta a porta, ecc.).	32,72%		33,72%
	Non titolare di partita IVA per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL : <ul style="list-style-type: none"> • amministratore di società, associazioni, altri enti (cod. 1A - 1E) • sindaco di società, associazioni, altri enti (cod. 1B) • revisore di società, associazioni, altri enti (cod. 1C) • liquidatore di società (cod. 1D) • collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili (cod. 02) • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio (cod. 05) • co.co.co con contratto a progetto/programma di lavoro/fase (cod. 06) • co.co.co. presso Pubbliche Amministrazioni (cod. 11) • rapporti di co.co.co. prorogati (cod. 12) • consulente parlamentare (cod. 17) • co.co.co. ex D.Lgs. n. 81/2015 (cod. 18) 	Fino al 30.6 32,72%	Dall'1.7 33,23%	34,23%



SERVIZIMPRESA s.r.l.

Per il 2018, come evidenziato nella citata Circolare n. 18:

- il **massimale** di reddito contributivo annuo è fissato a **€ 101.427**;
- il **minimale** di reddito annuo per l'accredito contributivo è fissato a **€ 15.710**.

DECORRENZA NUOVE ALIQUOTE

Le nuove aliquote sono applicabili ai **compensi erogati dal 2018, ancorché riferiti a prestazioni rese nel 2017**.

Tuttavia, come rammentato dall'INPS, considerato che i compensi dei collaboratori sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, trova applicazione il **principio di cassa allargata** ex art. 51, comma 1, TUIR in base al quale:

*“si considerano **percepiti nel periodo d'imposta** anche le somme e i valori in genere, corrisposti ... **entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono**”.*

Per tali soggetti, pertanto, le somme **erogate entro il 12.1.2018** riguardanti **prestazioni rese nel 2017** sono assoggettate alle **aliquote contributive 2017**.

Il principio di cassa allargata **non è applicabile** alle somme corrisposte a **lavoratori autonomi occasionali, associati in partecipazione, venditori porta a porta**, ecc..